



COMUNE DI SCIGLIANO

(Provincia di Cosenza)

Via Municipio - C.A.P. 87057 Tel./Fax 0984 96002/38 - Part. IVA / C.F.: 01086380787 - www.comune.scigliano.cs.it

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. Registro settore 35 del 30-08-2023

N. Reg. Generale 325

Oggetto: Salvaguardia degli equilibri e assestamento generale di bilancio per l'esercizio 2023 (artt. 175, c. 8 e 193 del d.Lgs. n. 267/2000). Relazione tecnico-finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premessa:

È prevista l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2023/2025 nella stessa seduta di deliberazione di salvaguardia e assestamento.

Essendo contestuale l'approvazione non è prevista nessuna variazione di bilancio.

Il rendiconto della gestione dell'esercizio 2022 è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 in data 31/05/2023 e si è chiuso con un risultato di amministrazione di € 1.045.784,02 così composto:

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2022 (A) (2)	(=)	1.117.529,11
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022		
Parte accantonata (3)		
Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2022 (4)		845.924,62
Accantonamento residui perenti al 31/12/2022 (solo per le regioni) (5)		0,00
Fondo anticipazioni liquidità		0,00
Fondo perdite società partecipate		0,00
Fondo contenzioso		10.000,00
Altri accantonamenti		189.859,40
Totale parte accantonata (B)		1.045.784,02
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti		23.999,50
Vincoli derivanti da contrazione di mutui		0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		0,00
Altri vincoli da specificare		0,00
Totale parte vincolata (C)		23.999,50
Totale parte destinata agli investimenti (D)		21.719,89
Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D)		26.025,70
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto (6)		0,00

Salvaguardia degli equilibri di bilancio: quadro normativo di riferimento

La disciplina degli equilibri di bilancio, già profondamente modificata dalla legge di stabilità 2013 (legge n. 228/2012), è stata ulteriormente rivista con l'entrata in vigore dell'armonizzazione. L'art. 193

del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 118/2011, prevede che l'organo consiliare, con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità e, comunque, almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, verifica il permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adotta contestualmente:

- a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio;
- c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

Non è più demandata alla salvaguardia degli equilibri la copertura del disavanzo di amministrazione accertato con l'approvazione del rendiconto, da effettuarsi contestualmente all'approvazione dello stesso (art. 188 del Tuel).

L'art. 187 TUEL dispone:

"1. Il risultato d'amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati....

2. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione al bilancio, per le finalità di seguito indicate:

- a) per la copertura di debiti fuori bilancio;*
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art.193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;*
- c) per il finanziamento di spese d'investimento;*
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;*
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.*

3 bis L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli artt. 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per provvedimenti di riequilibrio di cui all'art.193".

Riepilogando, ai sensi dell'art. 193, comma 3, del Tuel, per la salvaguardia degli equilibri possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi:

- le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione,
- i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale;
- in subordine, con la quota libera del risultato di amministrazione.

L'assestamento generale di bilancio

L'assestamento generale di bilancio continua ad essere disciplinato dall'art. 175, comma 8, del Tuel, il quale ora fissa il termine al 31 luglio di ciascun anno.

L'art. 175, c. 8, TUEL prevede che "mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio".

Il principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 prevede che in occasione dell'assestamento generale di bilancio, oltre alla verifica di tutte le voci di entrata e di spesa, l'ente deve procedere, in particolare, a:

- verificare l'andamento delle coperture finanziarie dei lavori pubblici al fine di accertarne l'effettiva realizzazione e adottando gli eventuali provvedimenti in caso di modifica delle coperture finanziarie previste (5.3.10);
- apportare le variazioni di bilancio necessarie per la regolarizzazione dei pagamenti effettuati dal tesoriere per azioni esecutive (punto 6.3);
- verificare la congruità del FCDE stanziato nel bilancio di previsione (punto 3.3), ai fini del suo adeguamento in base a quanto disposto nell'esempio n. 5, in considerazione del livello degli stanziamenti e degli accertamenti.

Equilibrio della gestione di competenza

Il bilancio di previsione finanziario 2023/2025 è stato approvato in pareggio finanziario complessivo. Inoltre, l'equilibrio economico finanziario risulta rispettato e garantito.

Il bilancio di previsione è approvato nella stessa seduta consiliare in cui è prevista l'approvazione della salvaguardia; pertanto, non è necessario effettuare variazioni alle previsioni.

Equilibrio nella gestione di cassa

Il fondo cassa alla data del 30/08/2023 ammonta a € 2.517.733,14 e risulta così movimentato:

Fondo cassa al 1° gennaio 2023	€	2.517.733,14
Pagamenti	€	1.780.461,37
Riscossioni	€	2.344.443,53

Fondo cassa al 30/08/2023	€	3.081.715,30
---------------------------	---	--------------

L'ente ad oggi non ha fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria.

Tenuto conto quanto sopra, si ritiene che:

gli incassi previsti entro la fine dell'esercizio consentono di far fronte ai pagamenti delle obbligazioni contratte nei termini previsti dal D.Lgs. n. 231/2002, garantendo altresì un fondo cassa finale positivo;

Verifica dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità

Come ricordato sopra, l'articolo 193 del Tuel e il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, punto 3.3 ed esempio 5), in occasione della salvaguardia/assestamento impongono di verificare l'adeguatezza:

- dell'accantonamento al FCDE nel risultato di amministrazione, parametrato sui residui;
- dell'accantonamento al FCDE nel bilancio di previsione, in funzione degli stanziamenti ed accertamenti di competenza del bilancio e dell'andamento delle riscossioni.

Nel risultato di amministrazione 2022 risulta accantonato un Fondo crediti di dubbia esigibilità per un ammontare di € 845.924,62, quantificato sulla base dei principi contabili.

Alla luce dell'andamento della gestione dei residui e dell'accantonamento al FCDE disposto nel risultato di amministrazione al 31/12/2022, emerge che:

- il FCDE accantonato nel risultato di amministrazione è adeguato al rischio di inesigibilità, secondo quanto disposto dai principi contabili;
- l'Ente nel calcolo del FCDE ha escluso dal calcolo le entrate del Titolo I, codice di bilancio 1.01.01 I.M.U. Questo perché negli ultimi esercizi ha formalmente attivato un processo di miglioramento della propria capacità di riscossione, innanzitutto ha disposto una unità organizzativa dedicata allo scopo. Inoltre, ha attuato procedure di riscossioni più efficaci, anche con affidamenti all'esterno di figure professionali specialistiche.

Debiti fuori bilancio (art. 194 del Tuel)

L'articolo 194 del Tuel dispone che gli enti locali provvedano, con deliberazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio ovvero con diversa periodicità stabilita nel regolamento dell'ente, a riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali, di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, a condizione che sia stato rispettato il pareggio di bilancio ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione di società di capitali costituite per lo svolgimento dei servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi previsti dall'art. 191, commi 1, 2 e 3, nei limiti dell'utilità ed arricchimento dell'ente relativamente a servizi e funzioni di propria competenza;

Si rileva alla data odierna non sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio, e non si è a conoscenza di eventuali debiti da riconoscere.

Risultato presunto di amministrazione

Alla luce di quanto sopra, si accerta, come non potrebbe essere altrimenti per i dati su cui si sta effettuando la verifica, un sostanziale equilibrio nella gestione che porta alla determinazione di un risultato positivo presunto di amministrazione alla fine del 2023 che sarebbe al momento solo scuola di tecnica paventare con gli elaborati disponibile che rappresentano una proiezione sugli stanziamenti del bilancio 2023-2025.

Adozione provvedimenti di riequilibrio

Alla luce delle considerazioni sopra svolte, la salvaguardia degli equilibri di bilancio è garantita, senza apportare alcuna variazione al Bilancio.

Tanto si attesta, ad eccezione di un forte richiamo, ancora una volta, circa la leggerezza con la quale viene gestito dalla struttura organizzativa il contenzioso dell'ente che va costantemente monitorato.

Si tratta di importanti risorse che vengono letteralmente sottratte alla gestione ed ai servizi del territorio il più delle volte, purtroppo, solo per una inadeguata quanto irresponsabile gestione amministrativa che solo negli ultimi tempi sta avendo una maggiore attenzione, come giusto, naturale e obbligatorio che sia.

Note conclusive.

L'invito in questa fase programmatica è quello di concludere un processo di esame delle necessità organizzative individuando un modello organizzativo efficace ed efficiente da fare funzionare attraverso percorsi di riqualificazione di personale idoneo e adeguato agli obiettivi di un ente dinamico e moderno.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dott.ssa Rosa Adelina Bruni

Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 del D.Lgs. 39/1993

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Settore interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo *Regolamento comunale sui controlli interni*, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Scigliano, 30-08-2023

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Rosa Adelina Bruni

VISTO/PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-*bis*, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, rilascia:

PARERE: Favorevole

Scigliano, 30-08-2023

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Rosa Adelina Bruni